

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 maggio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 37.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale
Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 38.

Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del
fiume Po Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 ottobre 2001, n. 0383/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature
d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e
pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'ac-
cesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze opera-
tive correnti della direzione regionale per le autonomie locali.
Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 ottobre 2001, n. 0386/Pres.

Legge regionale n. 7/2000, art. 30. Regolamento per la con-
cessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'atti-
vità di supporto del Piano regionale annuale di profilassi della
rabbia silvestre. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 ottobre 2001, n. 0391/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2001 del Fondo
sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, art. 4.
Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 ottobre 2001, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per
il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale
n. 30/1999. Approvazione modifiche e integrazioni Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0407/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di applicazione
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 8, comma 1.
Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0413/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 26, 27 e 28, rego-
lamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori
di strutture residenziali per anziani non autosufficienti.
Approvazione Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40.

Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31, e
27 marzo 1972, n. 4. Pag. 11

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2001, n. 12.

Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e
minori, Saccione e Fortore Pag. 23

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 13.

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e
bilancio pluriennale 2001 - 2003 Pag. 31

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 37.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 3 gennaio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale) e della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale):

a) n. 23 - Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio;

b) n. 47 - Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 dicembre 2001

GHIGO

02R0147

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 38.

Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 3 gennaio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po di seguito denominata agenzia.

2. Con successivo provvedimento del consiglio, la Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio a livello regionale ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), prevedendo articolazioni funzionali a livello di domini fluviali, anche in attuazione dell'art. 60, comma 3, della legge regionale n. 44/2000.

Art. 2.

Accordo costitutivo

1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo n. 12/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva la giunta regionale, viste le previsioni annuali dell'agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2001

GHIGO

ALLEGATO A

ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME FO (AIPO)

Art. 1.

Oggetto e contenuto

1. Con il presente accordo le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'art. 4.

2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

Art. 2.

Generalità

1. L'agenzia è denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal comitato d'indirizzo di cui all'art. 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle regioni.

3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 3.

Ambito territoriale dell'agenzia

1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'art. 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Funzioni

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;
- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo n. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Art. 5.

Avvalimento

1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo, previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 6.

Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il comitato d'indirizzo;
- b) il direttore;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli assessori delle regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) conferisce e revoca l'incarico di direttore;
- b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
- c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;
- d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal direttore;
- e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal direttore;
- f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal direttore;
- g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'art. 5.

3. Il comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle regioni, il comitato di indirizzo e il direttore si avvalgono di un comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle regioni di cui all'art. 1.

Art. 9.

Direttore

1. Il direttore è scelto dal comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 11.

2. Il direttore, sentito il comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.

3. Il direttore predispose i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del comitato d'indirizzo:

- a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;
- b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;
- c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

4. Il direttore trasmette alle giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato dal comitato d'indirizzo.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al comitato d'indirizzo e alle regioni.

Art. 11.

Organizzazione e personale

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.

4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 12.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, dalle regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 13.

Ordinamento contabile dell'agenzia

1. L'ordinamento contabile dell'agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.

5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dal regolamento di contabilità.

6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il comitato di indirizzo provvede alla scelta del direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.

2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

02R0148

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

11 ottobre 2001, n. 0383/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale per le autonomie locali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale), che all'art. 8, comma 52, autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Rilevato che, in attuazione delle finalità suddette è disposto, tra gli altri, a favore della direzione regionale per le autonomie locali uno stanziamento di L. 100.000.000, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.10.1.1645, al capitolo n. 1605;

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 52 della citata legge regionale n. 4/2001, di procedere ai suddetti acquisti attraverso un'apertura di credito a favore del funzionario delegato alla gestione delle spese della direzione regionale per le autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1674 del 11 maggio 2001, con la quale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, sono state definite le direttive generali inerenti le competenze previste dall'art. 8, comma 52 della citata legge regionale n. 4/2001 relative alle spese della direzione regionale per le autonomie locali per l'acquisto di attrezzature, libri e corsi sopra indicati;

Ritenuto opportuno disciplinare in via generale le modalità di esecuzione delle spese con apposito regolamento nel quale siano precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3227 del 2 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il regolamento, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale per le autonomie locali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà, quindi, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine addì 7 novembre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 58

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale per le autonomie locali.

Art. 1.

Spese della direzione regionale per le autonomie locali

1. Le spese dirette che la direzione regionale per le autonomie locali sostiene, ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori;

b) macchine di calcolo nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;

c) materiali e attrezzature d'ufficio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;

d) materiali di ricambio e di consumo, accessori ed ausiliari

e) qualunque altro dispositivo che si rendesse necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

f) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto.

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 10.000.000 (€ 5.164,57) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale, anche su richiesta dei direttori di servizio, dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 (€ 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su ordine del direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate a funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale per le autonomie locali è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Visto: *Il Presidente* TONDO

02R0038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 ottobre 2001, n. 0386/Pres.

Legge regionale n. 7/2000, art. 30. Regolamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto del Piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi della legge n. 833/1978, predispone annualmente, con la D.G.R. di programma di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, un piano di profilassi della rabbia silvestre che, prevede, tra l'altro, il monitoraggio della malattia mediante la ricerca di laboratorio del virus rabido sugli animali selvatici, dei quali almeno duecento sono della specie *vulpes vulpes*;

Considerato che all'espletamento del succitato piano annuale concorrono principalmente le amministrazioni provinciali, nell'ambito delle proprie competenze, con propri mezzi e personale, mediante:

gli abbattimenti programmati per il contenimento della popolazione volpina, principale serbatoio dell'infezione rabida;

la consegna delle spoglie delle suddette volpi nonché il recupero e la consegna degli animali selvatici trovati morti, comprese le volpi, all'Istituto zooprofilattico competente per territorio per gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della rabbia;

Accertato che la legge regionale n. 5/2001 «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 prevede un apposito capitolo di spesa per l'applicazione del piano di profilassi della rabbia silvestre» (Cap. 4550-U.P.B. 12.1.41.1.234);

Ritenuto di poter utilizzare i finanziamenti previsti dal succitato capitolo di spesa per l'erogazione alle amministrazioni provinciali di contributi per l'attività sopraindicata;

Ritenuto altresì di dover provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, criteri e modalità di concessione dei citati contributi alle amministrazioni provinciali;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giunta n. 3197 del 2 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto, indicate in premessa, nell'esecuzione del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 16 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 70

Regolamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali, per l'attività di supporto del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre, concernente gli abbattimenti programmati per il contenimento della popolazione volpina, la consegna delle spoglie delle volpi, nonché il recupero e la consegna degli animali selvatici trovati morti, comprese le volpi, all'Istituto zooprofilattico competente per territorio, per gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della rabbia.

Art. 2.

Criteri di assegnazione dei contributi

1. I contributi vengono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio per l'anno cui l'attività si riferisce, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il 50% della disponibilità di bilancio, ripartito in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia;

b) il restante 50% della suddetta disponibilità, ripartito in relazione al rispetto dei seguenti contingenti, minimi e massimi, di carcasse di volpi che ciascuna provincia consegnerà all'Istituto zooprofilattico competente per territorio:

Provincia	Contingente
Udine	da n. 80 a n. 120
Pordenone	da n. 50 a n. 70
Gorizia	da n. 20 a n. 30
Trieste	da n. 15 a n. 25

Art. 3.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati a tutte le province in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'esecutività della D.G.R. di programma annuale, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai criteri di cui all'art. 2, assumendo, per quanto attiene la quota relativa al contingente, il numero minimo delle carcasse di volpi.

2. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del piano regionale annuale di riferimento di cui all'art. 1, ciascuna provincia dovrà presentare alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, a titolo di rendiconto, la dichiarazione prescritta dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione sull'attività svolta, che attesti anche le relative spese sostenute ed il numero delle carcasse di volpi consegnate all'Istituto zooprofilattico competente per territorio.

3. Il conguaglio fra l'importo concesso ed erogato a favore di ciascuna provincia e quanto spettante in relazione al numero delle carcasse di volpi effettivamente consegnate nell'ambito del contingente stabilito, sarà effettuato in sede di concessione ed erogazione dei contributi relativi all'anno successivo.

4. Tale conguaglio ricomprende il recupero della quota di contribuzione concessa ed erogata alla provincia in relazione al contingente di carcasse stabilito e non rispettato, da ripartire a favore delle restanti province.

5. In ogni caso la contribuzione, così come sopra conguagliata, non potrà essere superiore alle relative spese sostenute; eventuali eccedenze di contribuzione concessa ed erogata vanno compensate, anch'esse in sede di concessione ed erogazione dei contributi relativi all'anno successivo.

Visto: Il Presidente TONDO

02R0058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 ottobre 2001, n. 0391/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2001 del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, art. 4. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione del fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2001, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del sopra menzionato articolo, che potrà avvenire successivamente all'acquisizione dei dati riferiti all'anno 2000 relativi all'applicazione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3398 del 12 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il regolamento per la ripartizione del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 15 febbraio 1999 n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 16 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 72

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2001 del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 15 febbraio 1999, n. 4, art. 4

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2001 fra i comuni della Regione, del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 4, così come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 52, della legge regionale n. 4/2001.

Art. 2.

Destinatari

1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

Art. 3.

Criteri di riparto

1. Per assicurare il mantenimento dei Servizi di cui all'art. 4, comma 6, punto *b*) della legge regionale n. 4/2000 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 2001 la ripartizione delle risorse a favore dei comuni per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 10/1998, avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2000 - già effettuato sulla base di parametri demografici e tenuto conto delle caratteristiche del territorio - maggiorato del 2,5%.

2. La residua disponibilità del fondo viene destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei comuni e dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

3. La quota di cui al comma 2, viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 25% per interventi a favore di rifugiati presenti sul territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 12 febbraio 1999 da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale dei «minori stranieri non accompagnati» che, per i comuni con meno di 10.000 abitanti, è pari al 100% delle spese sostenute; per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'intervento massimo è di L. 1.200.000 mensili pro-capite.

Solo per l'anno 2001 si procederà al saldo, a favore del comune di Muggia, dell'importo non erogato nell'anno 2000 a causa di un errore materiale di calcolo.

2) La rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti sulla base dei dati delle effettive presenze giornaliere di rifugiati adulti sino al 30 settembre 2001. L'intervento massimo è stabilito in lire 32.000 giornaliere pro-capite.

b) Fino al limite massimo del 4% per gli interventi rivolti ad ex pazienti psichiatrici già in carico al dipartimento di salute mentale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2, da ripartire tra i comuni richiedenti, titolari del domicilio di soccorso, in maniera proporzionale alle richieste per i costi socio-assistenziali di progetti della durata annuale.

c) Fino al limite massimo del 44% per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai dodici mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

- a*) tempo dedicato al coordinamento;
- b*) stabilità del personale educativo;
- c*) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;
- d*) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;

f) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;

g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;

h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

3) una quota non superiore al 5% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65%;

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato: numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5; numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.

d) Fino al limite massimo del 5% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani già sostenuta da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 70/1980 e della legge regionale n. 95/1981. La quota viene così ripartita tra i comuni gestori di tali strutture:

1) struttura già gestita dall'O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia) contributo pari a quello dell'anno precedente;

2) strutture già gestite dall'E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) un contributo inferiore del 20% di quello dell'anno precedente, proseguendo con ciò nella riduzione progressiva del contributo annuale.

e) fino al limite massimo dello 0,5% ai comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 32/1997, art. 13, da trasferire successivamente alle province, destinarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le province e dalle stesse indicato.

f) Fino al limite massimo del 5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'art. 4, comma 6, lettera *b*) della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 50% e non superiore al 65% è ripartita tra i comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi.

Prioritariamente, solo per l'anno 2001, si procederà al saldo delle somme evidenziate dai comuni, relative all'anno 1999 per le prestazioni di rieducazione fonetica e didattica anticipate dalle famiglie e non coperte da contributi comunali;

2) la rimanente quota è ripartita tra i comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro.

g) Fino al limite massimo dell'1,5% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale n. 23/1990, art. 3, comma 9, da ripartire tra i comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla commissione per le pari opportunità che definisce altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.

h) Fino al limite massimo del 27% per le prestazioni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 10/1998, a seguito dell'applicazione delle modifiche della disciplina di attuazione disposte con D.G.R. n. 1610/2001, relative alle somme evidenziate dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni riferite all'anno 2000. La quota viene ripartita in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato dagli enti medesimi.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Con apposita circolare la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali comunica la data e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere da *a*) ad *h*), indicate al comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5.

Rendicontazione

1. I termini di presentazione dei rendiconti ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge n. 7/2000 sono indicati nei decreti di concessione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente* TONDO

02R0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 ottobre 2001, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale n. 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto, in particolare, l'art. 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, registro n. 1, foglio n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia;

Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo regolamento, nonché di quelli previsti dall'art. 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

Visto il decreto del presidente della regione n. 0331/Pres. del 28 agosto 2001, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2001, registro n. 1, foglio n. 44, con il quale è stata approvata, per l'annata venatoria 2001-2002, una integrazione al regolamento concernente il tesserino regionale di caccia che proroga al 31 dicembre 2001, la possibilità di dimostrare il possesso al 22 maggio 2001, dei requisiti previsti per il tesserino regionale di caccia;

Considerate in particolare le difficoltà interpretative sulla validità annuale della licenza di caccia e dei relativi pagamenti annui della tassa di concessione governativa che, potendo avere date diverse, hanno fatto ritenere ad un nutrito numero di cacciatori assegnati alle riserve di caccia che la data indicata sul bollettino di conto corrente postale avesse validità annuale indipendentemente dalla data di scadenza indicata sulla licenza di porto di fucile per uso caccia;

Considerato che tali difficoltà interpretative hanno comportato, per diversi cacciatori, il mancato possesso dei requisiti richiesti alla data del 22 maggio 2001;

Considerato che tali adempimenti costituiscono una novità assoluta per cui la proroga di pochi giorni non è risultata sufficiente per far fronte alle difficoltà interpretative dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia;

Considerato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso regolamento, che l'impossibilità di dare dimostrazione del possesso dei requisiti, comportando il mancato rilascio del tesserino, fa conseguire la decadenza dall'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza;

Ritenuto pertanto ragionevole, al fine di evitare un inutile contenzioso che comporterebbe difficoltà operative da parte dell'amministrazione regionale, stabilire, solo per l'annata venatoria 2001-2002, quale termine per il possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 30/1999, e quale termine per la dimostrazione degli stessi per il ritiro del tesserino, la data del 31 gennaio 2002 (data di chiusura generale della caccia);

Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3500 del 18 ottobre 2001;

Decreta:

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia in Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, come risultanti dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine addì 21 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 69

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/pres. del 20 aprile 2000.

Art. 1.

Modifiche all'art. 13-bis

1. Il comma 2 dell'art. 13-bis del regolamento approvato con decreto del presidente della regione 28 agosto 2001, n. 0331/Pres., è abrogato.

Art. 2.

Aggiunta dell'art. 13-ter

1. Dopo l'art. 13-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter (*Deroghe per l'annata venatoria 2001-2002*). — 1. Per la sola annata venatoria 2001-2002, in deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000 n. 0128/Pres., i requisiti previsti dall'art. 26, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, al fine di acquisire il tesserino regionale di caccia per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva stessa, devono essere posseduti al 31 dicembre 2001 ed il relativo possesso dimostrato al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, entro il 31 gennaio 2002».

Visto: *Il Presidente* TONDO

02R0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0407/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità di applicazione
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 8, comma 1.
Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16, la quale, al fine di valorizzare il talento atletico degli abitanti del Friuli-Venezia Giulia, concede al comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera un finanziamento per l'assegnazione di borse di studio agli atleti ed ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzione con le università o istituti scientifici regionali;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che all'art. 8, comma 1 autorizza l'amministrazione regionale ad estendere i benefici previsti dalla citata legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 a favore dei comitati regionali delle federazioni sportive del C.O.N.I.;

Considerato che la citata legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, all'art. 8, comma 3 dispone che con apposito regolamento vengano disciplinati finalità, criteri e modalità per la concessione dei contributi stanziati in bilancio dalla medesima legge regionale n. 13/2000, art. 8, comma 2;

Sentito il comitato regionale del C.O.N.I. del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha fornito gli elementi connessi all'individuazione dei criteri e parametri per definire la qualità di «atleta di talento»;

Ritenuto pertanto indispensabile l'adozione di un opportuno regolamento al fine di una corretta gestione delle risorse di cui sopra;

Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio autonomo delle attività ricreative e sportive;

Visto lo statuto regionale;

Visti la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3499 del 18 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento disciplinante criteri e modalità di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 8, comma 1», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 26 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 91

ALLEGATO

**Regolamento per l'applicazione
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 8, comma 1**

Art. 1.

Presentazione della domanda di finanziamento

1. Il comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia del C.O.N.I. - Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato comitato regionale C.O.N.I., è titolato ad inoltrare domanda di finanziamento per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16, a favore dei comitati regionali delle federazioni sportive del C.O.N.I. che disciplinano attività previste nei Giochi Olimpici, come previsto dall'art. 8, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

2. La domanda di cui al comma 1 viene presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno al servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata da:

a) una relazione programmatica contenente l'individuazione delle federazioni sportive titolate a beneficiare dei finanziamenti nell'esercizio finanziario di riferimento nonché dell'attività sportiva che si intende svolgere nel medesimo anno;

b) un preventivo di spesa per la realizzazione del programma di attività di cui alla lettera a), contenente anche la ripartizione in percentuale tra le federazioni sportive ammesse e le diverse categorie di beneficiari, stante l'obbligo di destinare non meno del 60% del finanziamento annuale agli atleti ed il rimanente ai tecnici, medici e docenti universitari, alle società sportive.

Art. 2.

Comitato di gestione del talento atletico degli sport olimpici

1. Per l'individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento, nonché per la predisposizione delle relazioni e dei preventivi di spesa di cui all'art. 1, il comitato regionale C.O.N.I. si avvale di un «Comitato di gestione del talento atletico degli sport olimpici», di seguito denominato «Comitato di gestione», nominato dal presidente del comitato regionale del C.O.N.I., costituito da due rappresentanti del C.O.N.I. e da cinque rappresentanti di comitati regionali di federazioni sportive aderenti al C.O.N.I., scelte tra quelle di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento.

2. Il comitato di gestione predispone, se necessario, ulteriori criteri applicativi, in considerazione della eterogeneità delle norme federali per le singole discipline interessate.

Art. 3.

Beneficiari dei finanziamenti

1. Possono accedere ai benefici della legge i comitati regionali di Federazione sportiva per la realizzazione di progetti specifici per ricerca, avviamento, selezione e sostegno di atleti di particolari attitudini e qualità sportive.

2. Gli atleti di riferimento per i progetti su indicati devono possedere i seguenti requisiti:

a) età compresa fra i 12 ed i 20 anni;

b) residenti da almeno due anni nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) tesserati da almeno due anni consecutivi in società sportive della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) riconosciuti dal comitato regionale C.O.N.I. quali atleti di talento in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale secondo i parametri stabiliti dalle rispettive federazioni.

3. Gli atleti di talento, riconosciuti tali dal comitato regionale C.O.N.I., devono apporre sugli indumenti sportivi un luogo indicato dal servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.

Art. 4.

Liquidazione del finanziamento

1. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto dell'emanazione del decreto di concessione.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il comitato regionale C.O.N.I. deve presentare a titolo di rendiconto delle spese sostenute, in conformità a quanto disposto dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'elenco analitico della documentazione giustificativa, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Relativamente all'esercizio finanziario dell'anno in corso, la domanda di finanziamento di cui all'art. 1, comma 2, viene presentata dal comitato regionale C.O.N.I. entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Visto: Il Presidente TONDO

02R0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0413/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 26, 27 e 28, regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti i commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria) che rispettivamente autorizzano l'amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona. Presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;

Ravvisata la necessità di disciplinare la ripartizione dei summenzionati contributi mediante apposito regolamento;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'art. 30 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3390 del 12 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 13 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 76

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, di incentivi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute o da sostenere per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale addetto all'ospite presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST.

2. La qualifica sperimentale OTA-ADEST si consegue con la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dai Servizi infermieristici delle aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La qualifica ADEST si consegue con la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate da enti pubblici o privati della Regione.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di strutture residenziali autorizzate ad accogliere anziani non autosufficienti, appartenenti ai settori pubblici, privato sociale e privato di mercato, il cui personale di assistenza, dipendente o convenzionato, frequenta i corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST, avviati negli anni formativi 2000-2001 e che si concluderanno nel corso del 2001.

2. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro ai quali sia stato attribuito, mediante l'utilizzo della scheda di valutazione BINA, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1897 del 28 aprile 1995; un punteggio di almeno 220 punti.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo vanno inoltrate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) attestato di partecipazione individuale, rilasciato dall'ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore;

b) dichiarazione del legale rappresentante della residenza per anziani ove il lavoratore, dipendente o convenzionato, presta servizio di assistenza, attestante:

modalità di sostituzione, con l'indicazione nominativa del sostituto o dei sostituti;

periodo di sostituzione, non inferiore a 1/3 della durata dei corsi (300 ore rispetto alle 900 ore complessive dei corsi OTA-ADEST, 100 ore rispetto alle 300 ore complessive dei corsi ADEST);

costo sostenuto per la sostituzione.

Art. 4.

Criteri e modalità al riparto

1. L'entità del contributo è fissata in un importo massimo rispettivamente di lire 8.500.000 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi OTA-ADEST e di lire 3.000.000 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi ADEST.

2. Il contributo non potrà essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti dai soggetti gestori delle sopraccitate strutture per la sostituzione del personale.

Art. 5.

Strumenti di verifica e controllo

1. La rendicontazione dei contributi regionali avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

3. I risultati dell'intervento regionale e la valutazione del fabbisogno formativo saranno oggetto di verifica congiunta con le associazioni di categoria al fine di consolidare l'azione di sostegno alla formazione prevista per il triennio 2001-2003.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Ai fini della concessione dei contributi vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente art. 3, possono essere integrate su richiesta della competente direzione regionale.

02R0061

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40.

Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 165 del 15 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle norme recate dallo statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sarà denominato «legge statale».

Art. 2.

Collegamento organico con la programmazione regionale

1. La presente legge pone fra le proprie finalità quella preminente della instaurazione di un rapporto fra il bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.

2. In attuazione delle disposizioni in materia definite dallo statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del bilancio pluriennale, la Regione approva gli atti e i provvedimenti di programmazione attraverso i quali sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.

3. Nell'ambito degli obiettivi generali disposti dagli atti e dai provvedimenti di programmazione regionale, ed in attuazione degli stessi, la Regione adotta piani e programmi, nonché progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione amministrativa.

4. Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati e modificati sulla base dei principi indicati dallo statuto regionale e nei modi stabiliti dalla legge regionale.

Art. 3.

Cooperazione fra Stato e Regioni

1. Ai sensi dell'art. 32 della «legge statale», la Regione Emilia-Romagna e gli organi statali competenti si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano l'utilizzazione in comune dei propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità, nonché ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.

TITOLO II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 4.

Strumenti della programmazione finanziaria

1. Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:

- a) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate alla programmazione regionale;
- b) il bilancio annuale di previsione;
- c) la legge finanziaria regionale.

Capo I

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio e non inferiore ad un triennio;

2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.

3. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.

4. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale sia in base alla normativa comunitaria già in vigore, sia con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi.

5. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.

6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.

Art. 6.

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

2. Le entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali e comunitari competenti.

3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

Art. 7.

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e strutture regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

2. Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma del comma 3 dell'art. 6.

3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base alla programmazione regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.

4. Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del comma 1 e della prima parte del comma 2 del presente articolo.

5. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Art. 8.

Struttura del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è composto:

- a) dallo stato di previsione delle entrate;
- b) dallo stato di previsione delle spese;
- c) dal quadro riassuntivo.

2. Nello stato di previsione delle entrate le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'art. 19.

3. Nello stato di previsione delle spese le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle spese nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'art. 20.

4. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. È inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo, nonché anche globalmente la quota relativa al residuo periodo.

5. Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del comma 1 rappresenta:

- a) per le entrate: il riassunto per titoli;
- b) per le spese: il riassunto per parti ed aree d'intervento.

Capo II

BILANCIO ANNUALE

Art. 9.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 10.

Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, predisposti dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, sono presentati dalla giunta al consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio annuale si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.

Art. 11.

Bilancio annuale di previsione

1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali in cui si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto delle entrate. Le unità previsionali in cui si articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, individuate con riferimento alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione vigente e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di bilancio. Le contabilità speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unità previsionale di base.

3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio, si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati.

5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.

7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio è prevista la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

9. Il bilancio annuale è composto:

- a) dallo stato di previsione delle entrate;
- b) dallo stato di previsione delle spese;
- c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.

Art. 12.

Stanziamenti di competenza

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei programmi e dei progetti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi, a norma dell'art. 39, nonché delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma dell'art. 37. È esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma 1, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziare nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

3. Debbono essere in ogni caso stanziare le somme corrispondenti agli impegni già assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.

5. Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d'impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma 4 si cumula all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.

Art. 13.

Stanziamenti di cassa

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma dell'art. 39, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

Art. 14.

Equilibrio del bilancio di competenza

1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti da mutui e prestiti la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 34.

Art. 15.

Equilibrio del bilancio di cassa

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 16.

Universalità ed integrità del bilancio

1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui all'art. 69.

Art. 17.

Esercizio provvisorio

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al consiglio, senza limiti di somma.

3. La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili delle unità previsionali di base con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, sia in ordine a specifiche unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

5. Nel caso di cui al comma 4 l'autorizzazione all'esecuzione della spesa è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:

a) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;

b) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;

c) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori con scadenza nel periodo;

d) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici, già regolate dalla legge, accertate nell'esercizio in chiusura ma iscritte con atto di giunta alla competenza del nuovo esercizio a norma dell'art. 31, comma 4, lettera a);

e) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.

Art. 18.

Gestione provvisoria del bilancio

1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal comma 5 dell'art. 17.

Art. 19.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

a) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

b) titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

c) titolo III: entrate extratributarie;

d) titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

e) titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

f) titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte del consiglio regionale.

3. Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. L'unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.

4. Per ciascuna unità previsionale di base devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua, la denominazione analitica ed il riferimento alla categoria.

5. Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica.

6. Il bilancio contiene, nello stato di previsione delle entrate, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.

Art. 20.

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale:

a) parte 1 - spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'Ente;

b) parte 2 - spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale;

c) parte 3 - contabilità speciali.

2. Nell'ambito della parte 1, le spese sono ripartite ai fini dell'approvazione del consiglio regionale in: aree d'intervento; funzioni obiettivo sulla base di aggregati di materie afferenti le competenze istituzionali della Regione e organizzate ai fini dell'individuazione delle politiche regionali; unità previsionali di base.

3. Nell'ambito della parte 2, le spese si distinguono in aree d'intervento, in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base con riferimento al rimborso di anticipazioni passive di cassa.

4. Nell'ambito della Parte 3, le spese per contabilità speciali e partite di giro sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unità previsionale di base.

5. Il bilancio contiene, per le spese, un riepilogo per aree d'intervento e per funzioni obiettivo e un riepilogo per aree d'intervento e per parti.

Art. 21.

Specificazione delle unità previsionali di base delle spese

1. L'unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle spese ed è articolata in uno o più capitoli nell'allegato di cui all'art. 11, comma 6.

2. Nella medesima unità previsionale di base non possono comunque essere incluse:

a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualità e spese per il rimborso dei prestiti;

b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

c) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione utilizza finanziamenti da parte dello Stato, da parte dell'Unione europea ed altre spese.

3. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

Art. 22.

Specificazione delle spese ai fini della gestione e della rendicontazione

1. Nell'ambito delle classificazioni di cui agli articoli 20 e 21, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa. Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualità e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione utilizzi finanziamenti da parte dello Stato o da parte dell'Unione europea, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio, ed altre spese.

3. Per ciascun capitolo di spesa debbono essere indicati oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua; la denominazione che deve indicare chiaramente ed analiticamente gli oggetti e le finalità della spesa; il riferimento alla classificazione economica di primo grado (titoli) e di secondo grado (categorie; il riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); il riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato.

Art. 23.

Riclassificazione delle entrate e delle spese

1. La Regione, al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, adotta modalità idonee a consentire l'unificazione, nei propri bilanci, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese sulla base dei criteri metodologici indicati dall'atto di indirizzo e di coordinamento previsto all'art. 10, comma 3, della legge statale.

Art. 24.

Quadro riassuntivo e prospetti allegati

1. Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, per parti, aree d'intervento, funzioni obiettivo, i totali delle spese.

2. Al quadro riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate distinte per unità previsionali di base e per capitoli derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base e in capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 33.

Art. 25.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.

3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'art. 60 e reclamati dai creditori; sulle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unità previsionali di base che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'art. 20, comma 1, lettera a).

Art. 26.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1, a favore di altri capitoli del bilancio di cassa con conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa previsti delle unità previsionali di base, è disposto con delibera della giunta regionale.

3. Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entità inadeguata nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento insufficiente, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al presente articolo, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi, in occasione dell'assestamento di bilancio di cui all'art. 30.

4. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

Art. 27.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel bilancio di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli di spesa, ovvero in nuove unità previsionali di base e in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 debbono essere presentate al consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione.

4. L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50% del totale delle spese effettive di cui all'art. 20, comma 1, lettera a).

Art. 28.

Fondi speciali

1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità previsionali di base nonché dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.

4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale.

5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spesa.

Art. 29.

Disposizioni comuni ai fondi di riserva speciali

1. I fondi di riserva di cui agli articoli 25 e 27 ed i fondi speciali di cui all'art. 28 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva di cui al comma 1 dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 30.

Assestamento di bilancio

1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio predisporre l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il 31 luglio di ogni anno, dal consiglio regionale con legge. La legge di assestamento al bilancio provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;

c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15;

e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.

2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 31.

Variazioni di bilancio

1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

a) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;

c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'art. 28;

e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'unione Europea e da altri soggetti;

f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi al capitoli delle contabilità speciali.

3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base. I prov-

vedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di detto comma possono disporre altresì l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

4. La giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:

a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti, nonché l'iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti.

5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli od nuove unità previsionali di base.

6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a) del comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, per la verifica.

8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel *Bollettino Ufficiale*.

Art. 32.

Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 25, 26, 27 e 31, è vietato il trasporto di somme da una unità previsionale di base all'altra del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

2. È vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché fra i residui e la competenza, e viceversa.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 31, è altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per altri interventi finanziati con specifiche assegnazioni statali o dell'Unione europea a favore di altri interventi di spesa.

4. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

Art. 33.

Fondi statali assegnati alla Regione

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative.

2. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione nonché quelle assegnate sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» sono accertate ed impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

3. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, o per altre specifiche finalità, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma 3, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

5. Le spese correlate ad assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le

somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione di giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.

6. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino, con deliberazione di giunta, economie sul totale delle somme conferite, la Regione può destinare tali economie ad integrazione degli stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione di cui sopra è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.

7. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile dar luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma dell'art. 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di intervenuta esecutività della delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

8. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 4 dell'art. 11.

Art. 34.

Mutui e prestiti

1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla giunta regionale, fermo restando quanto stabilito all'art. 10, comma 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo, non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, attualmente fissata nel 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in bilancio nel titolo I, sempre che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

6. Alla stipulazione dei mutui e dei prestiti autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

8. La giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al presente articolo attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.

9. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate predispone gli atti inerenti la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 35.

Anticipazioni di cassa

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la giunta regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, all'accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate iscritte nel Titolo I di cui all'art. 19, comma 1. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 36.

Garanzie prestate dalla regione

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi dell'art. 38, e fare obbligo alle strutture competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

2. Nel bilancio regionale annuale è iscritta una apposita unità previsionale di base di spesa, articolata in uno o più capitoli, dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.

3. In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelievi dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'art. 25.

4. Nel bilancio annuale è iscritta una apposita unità previsionale di base di entrata e un apposito capitolo per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.

5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.

Capo III

LEGGI DI SPESA E LEGGE FINANZIARIA

Art. 37.

Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

Art. 38.

Leggi che autorizzano spese pluriennali

1. Salvo il caso previsto dal comma 2, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

2. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.

3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'art. 47, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

4. La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.

Art. 39.

Disciplina delle procedure di spesa

1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, le strutture o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonché i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma dell'art. 47.

2. Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpegno, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, strutture od enti di cui al comma 1, entro i termini fissati.

3. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali, gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento del medesimo organo competente alla concessione del contributo stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato.

4. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio formula il parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della giunta regionale recanti oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 40

Legge finanziaria regionale

1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:

a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;

b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;

c) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;

d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.

2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIOCapo I
ENTRATE

Art. 41.

Fasi delle entrate

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 42.

L'accertamento delle entrate

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.

2. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la somma dovuta alla Regione.

3. L'accertamento delle entrate in particolare avviene:

a) per le entrate tributarie, sulla base dell'accredito dei fondi, sulla base di ruoli, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio, o sulla base di altri provvedimenti specifici stabiliti dalle leggi;

b) per le entrate da devoluzione o compartecipazione regionale a tributi erariali, sulla base dei provvedimenti di attribuzione;

c) per le entrate provenienti da contributi, assegnazioni e trasferimenti dello Stato o dell'Unione europea, sulla base di atti o provvedimenti di attribuzione delle risorse;

d) per le entrate di natura patrimoniale, di norma, sulla base dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;

e) per le entrate concernenti le contabilità speciali, conseguentemente alla assunzione dell'impegno o all'effettuazione del pagamento della spesa correlata;

f) in ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, contestualmente alla riscossione del medesimo.

4. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate procede all'accertamento delle entrate sulla base delle disposizioni recate dal presente articolo.

Art. 43.

Riscossione e versamento delle entrate

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativi d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate o di un suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.

3. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

4. Il Tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.

Art. 44.

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere alcuno per i debitori.

Art. 45.

Residui attivi

1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.

2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.

3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

4. I crediti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, continuano ad essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c), del comma 3, si eliminano dalle scritture contabili previa comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente per materia che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.

Capo II

SPESE

Art. 46.

Fasi della spesa

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.

2. Le fasi di gestione delle spese sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 47.

Impegni di spesa

1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.

4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria.

5. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscriverne a bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

6. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

7. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziati sui capitoli relativi:

a) alle indennità al presidente della giunta regionale e agli altri componenti della giunta e del consiglio regionale;

b) alle spese per il funzionamento del consiglio regionale;

c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente;

d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.

Art. 48.

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e fatto salvo il limite di cui al comma 3, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al comma 1, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

4. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nonché di quelle eventualmente collegate di cofinanziamento regionale, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari approvati dall'Unione europea e dai provvedimenti di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti statali di riparto di risorse.

Art. 49.

Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti della giunta regionale o dei dirigenti delle strutture organizzative competenti per materia, sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di attribuzione delle competenze.

2. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:

a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;

b) l'ammontare della somma dovuta;

c) la scadenza dell'obbligazione;

d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.

3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni ricadenti sugli esercizi futuri, oltre agli elementi indicati nel comma 2, devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con i relativi termini.

4. I dirigenti che propongono alla giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:

a) alla legalità della spesa;

b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla giunta regionale;

c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative;

f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

g) alla contestuale verifica dell'accertabilità delle entrate corrispondenti, nel caso, in cui i capitoli di spesa impegnati con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.

5. Le proposte di atti di cui al comma 4, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla struttura organizzativa competente in materia di controllo contabile individuata sulla base degli atti di disciplina delle strutture organizzative regionali, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, detta struttura verifica l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo, la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere in relazione allo stato di realizzazione dell'entrata e la conformità ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, la struttura organizzativa di cui al comma 5, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d'impegno.

7. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 5 riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente proponente.

8. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- b) quando si rileva l'erronea imputazione della spesa;
- c) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;
- d) quando l'atto non è conforme ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

9. Alla struttura organizzativa di cui al comma 5, è data tempestiva comunicazione dell'adozione dell'atto di impegno per la trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo nonché dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della registrazione.

10. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura organizzativa di cui al comma 5, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.

Art. 50.

Cancellazione degli impegni di spesa

1. Quando l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, la giunta regionale o il dirigente competente per materia, provvede con proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all'art. 49, comma 5, per la registrazione nelle scritture contabili.

2. Con l'atto di liquidazione della spesa di cui all'art. 51, è disposta dal dirigente competente per materia la riduzione dell'impegno per le somme eccedenti a quelle liquidate. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all'art. 49, comma 5, per la registrazione nelle scritture contabili.

Art. 51

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto ammontare della somma da pagare ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonché in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

- a) il creditore o i creditori;
- b) la somma dovuta;
- c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia;
- d) il capitolo al quale la spesa è da imputare;
- e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle liquidate.

2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti al visto della Ragioneria, fermo restando quanto previsto dall'art. 53.

3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine:

- a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
- b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;
- c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
- d) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
- e) all'accertamento della disponibilità di cassa;

f) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata;

g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione societaria, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa di cui all'art. 52.

4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.

Art. 52.

Richiesta di emissione del titolo di pagamento

1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria dai dirigenti competenti per materia sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 53.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.

2. I titoli di spesa di cui al comma 1, sono firmati dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria o da suo delegato.

3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai commi 1 e 2, deve essere verificata dalla struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa, l'intervenuta liquidazione a norma dell'art. 51; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

4. Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 3, nei modi e nelle forme previste dal regolamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna.

5. Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.

Art. 54.

Estinzione dei titoli di pagamento

1. Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria in conformità alle disposizioni del regolamento del servizio di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Art. 55.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatti salvi quelli effettuati dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal Tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dall'art. 53.

Art. 56.

Fondi gestiti dalla cassa economale

1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei servizi regionali e di spese da eseguire in economia ai sensi della vigente legislazione, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento.

2. Il Servizio di cassa economale è svolto da una cassa centrale e da casse economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti disposti dalla giunta regionale.

3. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva a capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.

4. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economici possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

5. L'economista centrale predisporre il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo invia al direttore generale competente in materia, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economico e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce. Il direttore generale approva il rendiconto con proprio atto.

6. Il cassiere economista centrale e i cassieri economici periferici sono responsabili dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi dell'apposito regolamento regionale.

7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si procede secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento regionale.

Art. 57.

Aperture di credito a favore di funzionari delegati

1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.

2. La giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese.

3. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

4. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 51 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.

5. Possono essere funzionari delegati i dirigenti e i responsabili delle strutture organizzative non dirigenziali della Regione, di organismi, enti ed aziende cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.

6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.

7. Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.

Art. 58.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

1. Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese mensilmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

3. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 2.

4. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

5. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

6. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie rimette gli atti alla giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Art. 59.

Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati

1. Spetta alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria, la vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori o di titoli.

2. L'esercizio di tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.

3. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

Art. 60.

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 47 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi formati a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 47, entro il termine dell'esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Costituiscono, altresì, economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla riscossione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 51 e 53, verificate dalla struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa, la riscossione e l'impegno delle somme necessarie è disposta dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria, o da suo delegato.

Art. 61.

Ricognizione dei residui passivi

1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture contabili.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 62.

Oggetto e disciplina del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio di tesoreria è affidato mediante licitazione privata con capitolato d'oneri che rispetti i principi della concorrenza e relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla giunta regionale.

3. L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:

a) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;

b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti, in tesoreria;

c) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonché quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;

d) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;

e) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei Paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benessere della giunta regionale;

f) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emesse da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;

g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.

4. La convenzione viene approvata dalla giunta regionale e stipulata dal direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di bilancio e contabilità.

5. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica.

6. Il servizio di tesoreria per quanto non espressamente disposto dalla presente legge è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 63.

Responsabilità del tesoriere

1. La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.

2. Il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto deve dimostrare:

a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Art. 64.

Controlli sulla gestione della Tesoreria

1. Il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 63, comma 2, è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, previa apposizione da parte del medesimo responsabile, o da suo delegato, del visto di parificazione.

2. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire, alle strutture regionali preposte, l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti della Regione.

3. Essi dettano, altresì, norme atte a stimolare la collaborazione fra le strutture regionali ed il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

TITOLO V RENDICONTO

Art. 65.

Rendiconto generale della Regione

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.

2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è presentato dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.

3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

4. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio.

Art. 66.

Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali; secondo la classificazione di cui all'art. 19 per le entrate e all'art. 20 per le spese, in modo da consentire la valutazione delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza individuati.

2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:

a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

b) le previsioni finali di competenza;

c) le previsioni finali di cassa;

d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

l) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

n) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;

o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:

a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

b) le previsioni finali di competenza;

c) le previsioni finali di cassa;

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo;

m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reinscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

n) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 67.

Conto del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

4. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

5. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, il conto stesso può essere, in allegato, riclassificato secondo i criteri stabiliti all'art. 10, comma 3, della legge statale.

TITOLO VI CONSIGLIO REGIONALE

Art. 68.

Autonomia finanziaria e contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale esercita l'autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente legge e dai regolamenti consiliari interni.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio dispone di un proprio bilancio autonomo secondo le norme della presente legge e del regolamento consiliare di contabilità.

3. L'entrate del consiglio sono costituite da:

a) trasferimenti dal bilancio della Regione;

b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente;

c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

4. Devono essere sorrette da leggi regionali le spese riguardanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei componenti degli organi e delle strutture regionali che per legge fanno capo al consiglio; le spese per il personale addetto al consiglio e agli organi e strutture che per legge fanno capo al consiglio stesso. Le altre spese trovano la loro disciplina nei regolamenti interni del consiglio regionale.

5. L'Ufficio di presidenza del consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno di contabilità e dagli altri regolamenti consiliari interni redige un bilancio autonomo del consiglio regionale, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea, previo esame da parte della competente commissione consiliare. Il consiglio delibera il proprio bilancio almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al consiglio del bilancio di previsione della Regione.

6. L'ammontare del trasferimento di cui alla lettera a) del comma 3, è indicato dal bilancio di previsione annuale del consiglio. Ai fini dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il presidente del consiglio comunica alla giunta, entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione del bilancio del consiglio, l'importo del fabbisogno occorrente.

7. Il fabbisogno del consiglio regionale costituisce spesa obbligatoria per la Regione; è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione. I fondi sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio.

8. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato per le spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dal consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio. La deliberazione è comunicata dal presidente del consiglio al presidente della giunta regionale. La giunta iscrive le eventuali maggiori spese occorrenti nel bilancio della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio regionale. Le variazioni di bilancio del consiglio che non comportano aumenti del fabbisogno complessivo sono deliberate dall'ufficio di presidenza.

9. Il consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito assume la funzione di tesoriere del consiglio regionale.

10. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio consiliare non sono soggetti a controlli esterni.

11. Il rendiconto del consiglio, predisposto dall'ufficio di presidenza, è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

12. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti consiliari interni disciplinano:

a) le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e degli atti amministrativi e di gestione e in genere le modalità di amministrazione e gestione del bilancio consiliare;

b) le modalità di stipulazione di convenzioni e di contratti;

c) i controlli sugli atti e sulla gestione.

TITOLO VII

ENTI ED AZIENDE REGIONALI, SPESE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 69.

Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione

1. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni, nonché i rendiconti degli enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali.

2. I bilanci annuali di previsione sono trasmessi alla giunta regionale prima della presentazione al consiglio regionale del bilancio della Regione per essere allegati al bilancio medesimo.

3. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1, sono pubblicati in forma riassuntiva nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

4. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.

Art. 70.

Dimostrazione delle spese degli enti locali per le funzioni conferite dalla Regione

1. Le leggi regionali che prevedono il conferimento di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per l'attività svolta nell'esercizio dei conferimenti.

2. I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell'ambito del bilancio dell'ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dalla legislazione vigente in materia per gli enti medesimi.

TITOLO VIII RESPONSABILITÀ

Art. 71.

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e alla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72.

Entrata in vigore

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

Art. 73.

Norme transitorie

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, e il bilancio pluriennale per gli esercizi 2002-2004 sono redatti e approvati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001, è redatto e approvato secondo le disposizioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

3. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni, nonché i rendiconti degli enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, per i quali sia prevista, dalla vigente legislazione, l'approvazione in conformità a quanto disposto dalla legge regionale di contabilità, si adeguano a quanto disposto dalla presente legge a decorrere dall'esercizio 2003.

Art. 74.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con le modifiche ed integrazioni recate dalle leggi regionali 12 dicembre 1985, n. 29, e 5 settembre 1994, n. 40;

b) la legge regionale 27 marzo 1972, n. 4.

2. I rinvii operati da leggi regionali o provvedimenti amministrativi alle norme abrogate ai sensi del comma 1, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge, ove compatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 novembre 2001

NEGRI

02R0029

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2001, n. 12.

Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 61 del 20 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge dà attuazione alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

2. L'allegato «Protocollo definitivo d'intesa» approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 14 novembre 1996, n. 152, forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

1. Gli oneri a carico della Regione Puglia per il funzionamento dell'Autorità di bacino, quantificati ai sensi dell'art. 18, comma 1, del «Protocollo definitivo d'intesa», affluiscono nel capitolo n. 6972 di entrata del bilancio di previsione della Regione Molise avente la

seguinte denominazione: «Quota di partecipazione delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia alle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

2. I fondi destinati dalla Regione Puglia per le attività di studio e ricerca, finalizzati alla redazione dei piani di bacino, affluiscono nel capitolo di entrata n. 6974 del bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: «Assegnazione di fondi da parte delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore».

3. Per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino, per la parte di propria competenza, la Regione Puglia provvede con gli stanziamenti già iscritti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato.

Art. 3.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto, approvato dalle Regioni interessate allo stesso bacino idrografico.

2. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre Regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge viene effettuata comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

3. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle Regioni Abruzzo, Campania e Molise.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dalle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, quantificati in lire 100 milioni per l'anno 2001, si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione delle leggi annuali di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 aprile 2001

FITTO

PROTOCOLLO DI INTESA INTERREGIONALE
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI
TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, in seguito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso.

2. L'autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

3. L'autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

Art. 2.

Delimitazione dei bacini idrografici

1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del consiglio regionale del Molise. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

Capo II

AUTORITÀ DI BACINO

Art. 3.

Organi dell'autorità di bacino

Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Art. 4.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale del Molise che lo presiede;
- b) dai presidenti delle giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da assessori delegati;
- c) da un assessore per ciascuna delle quattro Regioni designato dalle rispettive giunte;
- d) dai presidenti delle province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da assessori delegati.

2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di vice presidente vengono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni.

4. Il presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'autorità di bacino.

Art. 5.

Compiti del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino ha i seguenti compiti:

- a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici;
- b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione dei singoli piani di bacino;
- c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
- d) adozione delle misure di salvaguardia;
- e) adozione dei singoli piani di bacino;
- f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- g) proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'art. 1;

h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

i) controllo sulla attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi d'intervento;

l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;

m) nomina del vice presidente del comitato istituzionale;

n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;

o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa;

p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento;

q) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è composto da:

a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificate esperienze nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania;

b) un funzionario designato da ciascuna delle province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio;

c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

Art. 7.

Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede avvalendosi della segreteria tecnico-operativa alla elaborazione dei piani di bacino.

Art. 8.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i dirigenti regionali, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio e collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. L'atto di nomina del segretario generale, con la indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo Campania, Molise e Puglia.

Art. 9.

Compiti del segretario generale

1. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) presiede il comitato tecnico;

g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;

h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

Art. 10.

Segreteria tecnico-operativa

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa.

2. L'organigramma definitivo adottato e trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione.

3. Entro tre mesi dalla approvazione, le Regioni di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo.

Art. 11.

Funzioni della segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

a) funzioni di segreteria tecnico-amministrativa degli organi dell'autorità;

b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere

realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi;

c) funzioni relative alla attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'autorità;

d) funzioni relative agli aspetti logistico funzionali della struttura dell'autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 12.

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;

b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;

c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate, con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di una sola dei parametri oggettivi indicati al comma 2.

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della Regione Molise.

Art. 13.

Attività di studio e ricerca

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento come individuate all'art. 12 comma 1 ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predisponde:

il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;

il programma delle spese di funzionamento.

3. Le giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento.

4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

Capo IV

PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

Art. 15.

Piani di bacino

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adattato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge.

6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 16.

Programmi triennali

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono preordinati dall'autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

Art. 17.

Schemi previsionali e programmatici

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

Capo V

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Quote di partecipazione

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici, direzione

generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

Regione Abruzzo: sette per cento;
Regione Campania: cinque per cento;
Regione Molise: settantasei per cento;
Regione Puglia: dodici per cento.

Art. 19.

Sede dell'autorità di bacino

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento, del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'autorità di bacino di una idonea sede.

2. Fino alla definitiva allocazione, l'autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

Art. 20.

Segretario del comitato istituzionale

1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal presidente del comitato istituzionale.

Art. 21.

Segreteria tecnico-operativa

1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'art. 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise.

Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità.

2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa d'intesa con la Regione Molise.

3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativa restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità di bacino e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

Art. 23.

Misura di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

02R0155

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 13.

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 15 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito oggettivo di applicazione

1. La presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Funzioni regionali

1. La Regione esercita, in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative a:

- a) programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva, relativamente ai lavori pubblici di interesse regionale così definiti dall'art. 1;
- b) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di seguito elencati:

- a) comuni, province e comunità montane della Regione;
- b) aziende unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale e aziende ospedaliere;
- c) consorzi tra soggetti di cui alle lettere a) e b), ovvero i consorzi degli enti di cui alla lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti o con altri soggetti, anche privati;
- d) concessionari di lavori pubblici;
- e) organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non avente carattere industriale e commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Fra i predetti organismi, in modo non esaustivo, sono compresi:
 1. autorità portuali;
 2. aziende speciali, istituzioni e società di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
 3. consorzi per opere idrauliche;
 4. istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
 5. consorzi di bonifica;
 6. enti di sviluppo o di irrigazione;

7. consorzi per le aree industriali;

f) soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale o in conto interessi delle amministrazioni committenti, che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque gli appalti per i quali l'amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP.

Art. 4.

Programma triennale

1. La giunta regionale adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori delle opere pubbliche, con l'indicazione dei soggetti attuatori, sulla base di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

2. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

Art. 5.

Programma annuale

1. Per l'attuazione del piano previsionale triennale di cui all'art. 4 la giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, comprendente le opere da realizzare, i soggetti attuatori, i costi e i tempi di realizzazione.

2. Possono essere inseriti nel piano annuale solo gli interventi dotati di progettazione preliminare approvata, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi con la stima sommaria dei costi.

3. Ciascun intervento è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti per lotti purché, riferendosi a un progetto generale, siano dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

4. Il piano annuale comprende, altresì, sempre con riferimento al piano triennale e alle risorse appositamente previste in bilancio, il prefinanziamento della progettazione di opere regionali e la contribuzione della Regione per il prefinanziamento della progettazione di quelle di competenza degli enti di cui all'art. 3, lettera a).

5. I fondi erogati a titolo di anticipazione per la progettazione sono comunque recuperati al momento del finanziamento dell'opera e vanno ad alimentare apposito capitolo di entrata previsto in bilancio.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 3 nominano, nell'ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Per la definizione e l'esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 7.

Catasto opere pubbliche

1. La Regione provvede, direttamente e avvalendosi delle province e dei comuni, alla raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di:

- a) definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e manutenzione delle stesse;
- b) determinare gli indici di fabbisogno cui raccordare le indicazioni del programma di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Osservatorio dei lavori pubblici

1. È istituito, presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici, l'osservatorio regionale dei lavori pubblici. L'osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l'osservatorio nazionale.

2. La responsabilità dell'ufficio «Osservatorio regionale dei lavori pubblici» è affidata a un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale dell'assessorato ai lavori pubblici.

3. L'osservatorio regionale dei lavori pubblici provvede:

a) alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle concessioni, le ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le perizie di variante, i tempi di esecuzione, i ritardi e le relative cause, la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e casse edili delle province di Puglia ed Edilcassa di Puglia;

b) alla formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

4. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 3, sono tenuti a fornire all'osservatorio i dati dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto innanzi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.

5. Fenomeni particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai competenti organismi statali.

Art. 9.

Spese ammissibili a finanziamento

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle elencate nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico degli enti e soggetti appaltanti.

Art. 10.

Interventi in gestione diretta della Regione

1. Per gli interventi di competenza diretta della Regione, come individuati dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20, la giunta regionale individua le strutture interne all'organizzazione regionale che devono provvedere alla loro realizzazione.

2. Con deliberazione di giunta regionale è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento regionale con cui sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, con la determinazione della procedura di spesa e ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Organi consultivi

1. Il consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPPP) è organo della Regione istituito presso l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il CRLPPP è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;

b) il dirigente coordinatore del settore regionale competente in materia di lavori pubblici;

c) un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;

d) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;

e) un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli ordini professionali provinciali degli ingegneri;

f) un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli ordini professionali provinciali degli architetti;

g) i dirigenti responsabili delle strutture tecniche provinciali del settore lavori pubblici;

h) un dirigente del settore regionale competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso, quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLPPP:

a) il soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;

b) i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro delegati;

c) il soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'ufficio di segreteria affidato alla responsabilità di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di segretario del consiglio. In caso di assenza del presidente, il CRLPPP è presieduto dal dirigente del settore lavori pubblici.

5. Il CRLPPP è nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il CRLPPP dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. È applicabile ai componenti esterni del CRLPPP la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.

8. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del CRLPPP.

9. Il CRLPPP è competente a esprimere pareri relativi a:

a) strumenti programmatici predisposti dai settori regionali riferiti ai lavori pubblici di competenza regionale;

b) progetti di competenza diretta della Regione d'importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;

c) progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico nonché alle relative varianti comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;

d) controversie relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;

e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del CRLPPP.

10. Il CRLPPP esprime, inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione d'importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;

b) i progetti di lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente attuatore e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto.

12. I pareri di cui al comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11, sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere s'intende reso favorevolmente.

Art. 12.

Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie

1. Le prestazioni relative alla progettazione, direzione dei lavori, nonché a incarichi di natura tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società di professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente secondo le modalità riportate al comma 2 e seguenti.

Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

2. Gli incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP sono affidati secondo le disposizioni di cui alle direttive 92/50/CEE e 97/52/CEE e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la compilazione dei bandi e la definizione delle modalità di gara, le amministrazioni si possono avvalere degli schemi riportati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

3. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali, l'ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico. La pubblicazione dell'avviso deve avvenire quantomeno presso l'albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l'avviso deve essere inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le domande dei soggetti interessati all'affidamento dell'incarico devono essere corredate di appositi *curricula* professionali delle persone fisiche responsabili della prestazione, nei quali devono essere evidenziati i servizi analoghi a quelli dell'avviso svolti nell'ultimo decennio. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 40 mila DSP, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1. In ogni caso, l'amministrazione effettua la scelta del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato, rendendolo noto a tutti i concorrenti.

4. Per tutte le altre disposizioni inerenti le attività di cui al presente articolo si rimanda alle norme e ai regolamenti statali vigenti in materia.

5. A valere sull'apposito capitolo nell'obiettivo lavori pubblici del bilancio regionale viene destinata annualmente una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione dei progetti di tutti gli studi, piani e indagini necessari, nonché all'aggiornamento di progetti già esistenti degli interventi per i quali perdura l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

6. La giunta regionale può concedere agli enti di cui all'art. 3 contributi in conto capitale per la progettazione ai vari livelli di opere pubbliche, a titolo di anticipazione sulle somme per spese generali. La concessione dell'anticipazione non costituisce titolo per l'ente beneficiario per l'ottenimento del finanziamento dell'opera. Con il provvedimento di finanziamento vengono fissati i modi e i termini per l'affidamento delle attività di progettazione, nonché i termini entro cui i progetti devono essere redatti e dotati dei pareri necessari. Il mancato rispetto di tali condizioni produce la revoca del finanziamento.

Art. 13.

Elenco regionale prezzi

1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.

Art. 14.

Conferenza dei servizi

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari al fine della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi con le modalità stabilite dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, statale.

2. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, può convocare una conferenza di servizi. Sulla base delle risultanze di tale conferenza la conclusione con parere favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. Qualora il progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; entro quindici giorni dalla data del deposito della delibera presso la segreteria della Regione, l'ente interessato e chiunque possono presentare proprie osservazioni e/o opposizioni, anche ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La delibera con cui la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente costituisce variante urbanistica.

Art. 15.

Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza. Espropriazioni

1. Il dirigente del settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza regionale.

2. Il dirigente del settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale.

3. Sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori;

b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

4. Sono altresì delegate alle comunità montane per i lavori localizzati nell'ambito territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province le funzioni amministrative previste dal comma 3, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati, interessanti il territorio di più comuni.

5. Nel caso di opere interessanti il territorio di più province o di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2.

6. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti.

Art. 16.

Acquisizione delle aree

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni. La delibera con cui il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

5. Per le opere di edilizia scolastica e ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità dell'area rilasciata da una commissione costituita da:

- a) dirigente del comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
- b) dirigente dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, o suo delegato;
- c) dirigente dell'assessorato provinciale interessato, limitatamente alle opere di edilizia scolastica di competenza provinciale;
- d) coordinatore medico della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, o suo delegato.

I deliberati della commissione sono validi e sono subordinati ai risultati positivi derivanti dalla relazione geologica.

Art. 17.

Realizzazione delle opere

1. All'affidamento ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si provvede con le modalità previste dalle norme statali, di legge e di regolamento, vigenti in materia.

2. L'affidamento dei lavori e di ogni opera di importi non superiori a euro 150 mila, la cui esecuzione offre possibilità di impiego da parte di imprese artigiane, deve avvenire mediante gara da esperirsi fra ditte artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive integrazioni e modificazioni, per le attività riferite ai lavori e alle opere da appaltare.

Art. 18.

Trattativa privata

1. L'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale.

2. Nel caso di opere a rete, le somme rivenienti dal ribasso d'asta dell'impresa aggiudicataria possono essere impiegate, per un importo complessivo dei lavori non superiore al controvalore in euro di 300 mila DSP e per una sola volta, per l'estendimento della rete; le nuove opere possono essere affidate a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, senza la formulazione di nuovi prezzi.

Art. 19.

Disciplina economica degli appalti e delle concessioni

1. Per tutte le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge si applicano le norme statali che disciplinano gli aspetti economici dei contratti di appalto e delle concessioni.

Art. 20.

Piani di sicurezza

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procede al recepimento del regolamento nazionale in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili conformi alle direttive CEE e alla normativa nazionale.

Art. 21.

Collaudo delle opere

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico-amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico-amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del settore lavori pubblici dell'assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, l'incarico deve essere affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all'albo regionale dei collaudatori.

4. Per le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici.

5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari statali.

6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3.

Art. 22.

Albo regionale dei collaudatori

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di collaudo è istituito l'albo regionale dei collaudatori.

2. All'albo possono essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo e quindi all'iscrizione all'albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. L'iscrizione all'albo regionale, nonché la cancellazione dallo stesso, viene disposta con decreto motivato dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

5. Apposito regolamento, da emanarsi dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'albo da parte dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 23.

Riserve dell'impresa e definizione delle controversie

1. Per la disciplina delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali in materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la giunta regionale adotta specifico regolamento.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'amministrazione per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori.

Art. 24.

Rendiconto finale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all'assessorato regionale ai lavori pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.

2. Il dirigente del settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.

3. Non sono ammesse a contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 1.

Art. 25.

Rinvio alle norme statali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in materia.

2. Nei capitolati speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.

Art. 26.

Finanza di progetto

1. La Regione Puglia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti da realizzarsi nel territorio della Puglia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

4. Qualora i soggetti promotori presentino ai soggetti di cui al comma 3 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente a un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

5. Le procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte da parte dei soggetti promotori, nonché per l'affidamento della concessione, sono regolate dalla normativa nazionale.

Art. 27.

Abrogazioni - Norme transitorie - Deleghe

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, nonché tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

2. Restano ferme le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di cui al titolo XI della legge regionale n. 27/1985, ad eccezione dell'esercizio delle funzioni delegate ai comuni con l'art. 5, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge regionale n. 20/2000.

3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa.

4. Il punto 4 dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 20/2000 è così sostituito:

«4. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KV».

Art. 28.

Disposizioni finali

1. Alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 4 e 5, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni in quanto la stessa ha la finalità di adeguare la legislazione regionale ai principi desumibili dalla legge n. 109/1994 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 maggio 2001

FITTO

02R0156

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 1° giugno 2001)

(Omissis).

02R0157

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 5 2 5 *

€ 1,60